

(N. 2330)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per l'esame dei provvedimenti riguardanti gli alluvionati nella seduta del 30 aprile 1952 (V. Stampato N. 2620)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 MAGGIO 1952

Nuova assegnazione di spesa per l'attuazione della legge 10 gennaio 1952, n. 9, concernente provvidenze in favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Puglie e Campania.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 lettera *h*) ed *i*), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, debbono essere presentate all'Ufficio del genio civile competente per territorio entro il 31 dicembre 1952.

Art. 2.

In applicazione dell'articolo 6, ultimo comma, della legge 10 gennaio 1952, n. 9, è autorizzata

una ulteriore spesa di lire 50 miliardi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nella predetta legge.

Art. 3.

La spesa di cui al precedente articolo, sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lire 20 miliardi nell'esercizio 1951-52 e per lire 30 miliardi nell'esercizio 1952-53.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo 2 si fa fronte con parte del ricavato del prestito pubblico autorizzato con legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio le occorrenti variazioni

con propri decreti, con i quali saranno stabilite anche le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dall'esecuzione delle opere autorizzate con la legge 10 gennaio 1952, n. 9.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.